

## 7.

# Arist. *Ath. Pol.* 9, 2 e la regola del giudizio globale sui *politika* Considerazioni sul metodo storico aristotelico

Elisabetta Poddighe

DOI – <http://dx.doi.org/10.7359/852-2018-podd>

ABSTRACT – In *Ath. Pol.* 9, 2 Aristotle criticizes one of the reconstructions that circulated in Athens about the purpose of Solon's legislative and political project. The passage has complex points of contact with Aristotle's theoretical reflection, both in its contents and in its methods, and has therefore been the object of much discussion. I argue here that in order effectively to explain the relation between this passage and Aristotle's political theory we need to take into consideration an important theoretical principle to which the passage refers: the rule that guides good historical assessment of *politika*, namely the principle according to which historical reasoning aimed at true knowledge, *theorein*, must assess political phenomena globally, within the framework of an overall vision. The purpose of this paper is to show that *Ath. Pol.* 9, 2 works as a test-case of Aristotle's historical method only if we take into account this principle, because Aristotle, as shown by the *Rhetoric*, the *Nicomachean Ethics* and the *Politics*, deems it an indispensable tool for understanding and assessing *politika*.

KEYWORDS – Aristotle; Aristotle's historical method; Aristotle's political theory; *Athenaion Politeia*; *eikos*; *Nicomachean Ethics*; *nomoi*; *politeia*; Solon; *synoran* – Aristotele; *Athenaion Politeia*; *eikos*; *Etica Nicomachea*; metodo storico aristotelico; *nomoi*; *politeia*; Solone; *synoran*; teoria politica aristotelica.

In *Ath. Pol.* 9, 2 Aristotele critica una delle ricostruzioni circolanti ad Atene riguardo alle finalità del progetto legislativo e politico di Solone. Nel passo Aristotele spiega perché quella ricostruzione non è plausibile (*eikos*) e contestualmente indica il modo di procedere più giusto (*dikaion*) per conoscere e poter valutare (*theorein*) la volontà politica di Solone, la sua *bouleusis*. Il passo interagisce in modo articolato con la riflessione teorica aristotelica, per i contenuti e per il metodo impiegato, e perciò è stato spesso discusso. Peter Rhodes, nel suo commento all'*Athenaion Politeia*, riconosce in questo capitolo «one of the more striking correspondances between Pol. and A.P.»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Rhodes 1981, 163. La stessa considerazione si legge in Rhodes 2015, 157, dove il passo è giudicato uno tra quelli «with a strongly Aristotelian flavor».

Graziano Arrighetti, nelle pagine dedicate ad Aristotele «storico nell'*Athenaion Politeia*», lo ha definito «l'unico caso nel complesso della produzione di Aristotele relativa alla storia che appare particolarmente interessante da un punto di vista metodologico» perché rappresenta un esempio perfetto di applicazione di idee professate da Aristotele in sede teorica<sup>2</sup>. Altri studiosi, da David Blank a Carlo Ginzburg, da Anna Santoni a Michela Lombardi, lo hanno giudicato e discusso come uno tra i passi che meglio esemplificano il metodo dialettico<sup>3</sup> e la forma del discorso storico nell'*Ath. Pol.* aristotelica<sup>4</sup>. Due i problemi affrontati dagli studiosi: identificare i temi della riflessione teorica aristotelica richiamati in questo passo e conoscere il metodo del suo ragionamento storico. Secondo le interpretazioni proposte finora, le interazioni con la teoria aristotelica sono riconoscibili con riferimento ai seguenti elementi: (a) il giudizio storico e di valore espresso da Aristotele sul «moderatismo» di Solone, che in *Ath. Pol.* 9, 2 funzionerebbe da «riprova» di categorie politiche o etiche costituite in sede teorica<sup>5</sup>; (b) il ricorso fatto da Aristotele in tale contesto al ragionamento secondo verosimiglianza o *eikos*, che rappresenterebbe lo strumento del ragionamento dialettico aristotelico e il fondamento del suo discorso storico<sup>6</sup>. Qui si argomenta che nessuna di queste interpretazioni riesce a spiegare in modo completo la relazione fra *Ath. Pol.* 9, 2 e la teoria politica aristotelica in quanto non considera un principio teorico rilevante che è richiamato nella parte conclusiva del passo. È la regola secondo la quale il ragionamento storico finalizzato alla conoscenza autentica, al *theorein*, deve giudicare i prodotti della politica (*nomoi* e *politeiai*) globalmente e secondo una visione d'insieme. Il mio intento è dimostrare che *Ath. Pol.* 9, 2 è utile a riflettere sul metodo storico aristotelico solo se si tiene conto di quel principio, evocato ripetutamente nell'opera politica aristotelica e giudicato da Aristotele indispensabile strumento di conoscenza e di valutazione delle questioni politiche o *politika*.

---

<sup>2</sup> Arrighetti 2006, 231-235. Danno rilievo al passo anche Riondato 1961, 318; Loraux - Loraux 1991, 63; Keaney 1992, 24-26; Ober 2005, 401-402; Gehrke 2006, 277 ss.; Poddighe 2014, 55.

<sup>3</sup> Blank 1984, 277-281. Cf. anche Ginzburg 1999, 44-47.

<sup>4</sup> Cf. Santoni 1979, 980-984, e Lombardi 2003, 215-220.

<sup>5</sup> Così, in particolare, Riondato 1961, 318, e Santoni 1979, 960-966, 971. Ma si vedano anche Loraux - Loraux 1991, 63; Keaney 1992, 24-26; Lombardi 2003, 215; Arrighetti 2006, 231-235; Gehrke 2006, 277-288.

<sup>6</sup> Cf. in particolare Blank 1984; Arrighetti 1988 e 2006, 230-235; Lombardi 2003, 215-220.

## 1. IL CONTENUTO DI ATH. POL. 9, 2

Ciò che Aristotele offre in *Ath. Pol.* 9, 2 è una valutazione critica della ricostruzione offerta da «alcuni» riguardo a una vicenda politica che, nell'Atene della seconda metà del IV secolo, era di grande attualità in quanto riguardava gli effetti sortiti dall'opera legislativa di Solone a conclusione della sua riforma della *politeia* ateniese e al termine del suo arcontato (594/3 a.C.)<sup>7</sup>. L'interesse di Aristotele (e della sua scuola) per la *politeia* di Solone è certamente molto forte<sup>8</sup>: tale *politeia* era giudicata, infatti, un esempio precoce di regime moderato in quanto, da un lato, favorevole al *demos* (demotico), dall'altro, integrato da istituti di tipo aristocratico (a carattere correttivo) che Aristotele considerava essenziali per la stabilità politica e la pace sociale<sup>9</sup>. Proporzionale all'interesse di Aristotele per quel tipo di regime è lo sforzo di intendere il carattere e le finalità dell'opera legislativa di Solone. È la corretta interpretazione delle leggi – secondo Aristotele – a condurre verso la comprensione del carattere di una data *politeia*<sup>10</sup>. Nulla di strano dunque che le ricostruzioni già proposte riguardo alle possibili finalità del *corpus* delle leggi di Solone vengano valutate criticamente da Aristotele e che siano riconosciute e mostrate le loro aporie.

Alla riflessione critica di Aristotele dà avvio un problema ben preciso: si tratta delle contestazioni sollevate riguardo alla corretta interpretazione del testo delle leggi di Solone all'indomani della sua riforma. È il tema che apre *Ath. Pol.* 9, 2<sup>11</sup>. Le leggi di Solone – afferma Aristotele – «non era-

<sup>7</sup> La vicenda politica di Solone era in effetti al centro di una ricca discussione – iniziata alla fine del V secolo e poi ripresa nel corso del IV – sul carattere della «costituzione ancestrale» (*patrios politeia*). Per ricostruire il dibattito antico sul tema della *patrios politeia* e sul ruolo assunto dalla figura di Solone nella propaganda politica ateniese tra V e IV secolo cf. Fuks 1953; Ruschenbusch 1958, 398-424; Cecchin 1969; Finley 1975, 34-59; Walters 1976, 129-44; Mossé 1978, 81-89; Mossé 1979, 425-37; Hansen 1989, 71-99; Walker 1995, 143-198; Dušanić 2002, 341-350; Flament 2007, 289-318; Sancho Rocher 2007, 298-327; Shear 2011, 19-69; Bearzot 2013, 113-122; Bertelli 2017, 175-194.

<sup>8</sup> Per una rassegna dei passi che nell'opera aristotelica fanno cenno a Solone cf. Santoni 1979, 961-970. La ricostruzione che Aristotele ha offerto relativamente all'opera politica di Solone è al centro delle trattazioni di Hansen 1989; Gehrke 2006; Poddighe 2014, 133 ss., 171-209; Rhodes 2015. Cf. anche Keaney 1992, 24-26, 37-39, e Almeida 2003, 252-255.

<sup>9</sup> Arist. *Pol.* II 12, 1273b 32 - 1274a 21; III 11, 1281b 25-34. Cf. *infra*, p. 153.

<sup>10</sup> Cf. sul punto Ober 2005, 401-402.

<sup>11</sup> Arist. *Ath. Pol.* 9, 2: ἐτι δὲ καὶ διὰ τὸ μὴ γεγράφθαι τοὺς νόμους ἀπλῶς μηδὲ σαφῶς, ἀλλ' ὥσπερ ὁ περὶ τῶν κλήρων καὶ ἐπικλήρων, ἀνάγκη πολλὰς ἀμφισβητήσεις γίνεσθαι, καὶ πάντα βραβεύειν καὶ τὰ κοινὰ καὶ τὰ ἴδια τὸ δικαστήριον. οἴονται μὲν οὖν τινες ἐπίτηδες ἀσαφείς αὐτὸν ποιῆσαι τοὺς νόμους, ὅπως ἢ τῆς κρίσεως ὁ δῆμος κύριος. οὐ μὴν εἰκός, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι καθόλου περιλαβεῖν τὸ βέλτιστον· οὐ γὰρ δίκαιον ἐκ τῶν νῦν γιγνομένων, ἀλλ' ἐκ τῆς ἄλλης πολιτείας θεωρεῖν τὴν ἐκεῖνου βούλησιν.

no scritte né in modo semplice né in modo chiaro, ma erano come quelle sulle eredità e le ereditiere», per tale ragione «sorgevano necessariamente molte contestazioni e il tribunale decideva ogni questione sia privata sia pubblica»<sup>12</sup>. Va osservato che Aristotele presenta le contestazioni suscitate dall'interpretazione delle leggi di Solone come un «fatto» noto<sup>13</sup> e che perciò il dato delle contestazioni non diviene qui oggetto di una riflessione critica<sup>14</sup>. Ad essere criticati sono il giudizio e la spiegazione che «alcuni» hanno dato – secoli dopo e in differenti contesti storici, con ogni probabilità a partire dalla fine del V secolo<sup>15</sup> – a proposito della formulazione del testo delle leggi soloniane e della loro controversa interpretazione: giudizio e spiegazione che fondavano le accuse rivolte a Solone «di avere redatto intenzionalmente le leggi in maniera oscura allo scopo di dare alla parte popolare il potere, tramite i tribunali, di interpretarle secondo il proprio vantaggio»<sup>16</sup>. Con riferimento a quella ricostruzione Aristotele rileva la scarsa plausibilità degli argomenti portati, corregge ciò che è sbagliato nella ricostruzione proposta dai detrattori di Solone, secondo le modalità tipiche del ragionamento dialettico aristotelico<sup>17</sup>, e spiega poi come è giusto procedere per dare un'interpretazione capace di condurre alla conoscenza e comprensione del problema ovvero al *theorein*.

<sup>12</sup> La traduzione dell'*Ath. Pol.*, in questo come nei successivi casi, è quella di Zambrini - Gargiulo - Rhodes 2016.

<sup>13</sup> Cf. Harris 2013, 179. Lo stesso Aristotele rievoca la sospensione delle «leggi di Solone» tra le misure adottate alla fine del V secolo dagli oligarchi per affrontare il problema delle contestazioni sollevate nei tribunali popolari (*Ath. Pol.* 35, 2). Cf. Rhodes 2004, 78; 2006, 251, 257; Bearzot 2015, 127-129; Rhodes 2016, 287-289.

<sup>14</sup> Cf. Arist. *Probl.* 950 per l'opinione che le materie ereditarie fossero le più insidiose per i giudici impegnati a dare una corretta interpretazione della legge ovvero a interpretare la volontà del legislatore. Sul passo cf. Whol 2010, 252, n. 22, e Poddighe 2014, 276, 288, 328. In Plutarco (*Sol.* 18, 2-4) si legge un giudizio analogo a quello espresso da Aristotele (Poddighe 2014, 328-330; Bearzot 2015, 129, e Loddo in questo volume). Rassegna di fonti e *status quaestionis* sulle leggi di Solone in materia ereditaria nelle recenti trattazioni di Phillips 2013, 216-285, e Leão - Rhodes 2015, 75-99. Cf. anche Poddighe 2014, 187-190.

<sup>15</sup> Un primo chiaro orientamento in senso anti-soloniano del dibattito politico ateniese si riconosce, a fine V secolo, nel carattere dei provvedimenti assunti dagli oligarchi contro i tribunali popolari (Bearzot 2015, 127-129, 131; Rhodes 2016, 287-289). Cf. Rhodes 1981, 162 (ma anche 2015, 160) per l'idea che «the accusation probably arose in the late fifth century» e che «Fourth-century theorists shared the view of the Thirty». Così anche Harris 2013, 178 e n. 10.

<sup>16</sup> Arrighetti 2006, 234.

<sup>17</sup> Per questa modalità del ragionamento dialettico aristotelico cf. *Top.* 101a 31-34 e la discussione che ne offre Allen 2014, 54-57, 61. Cf. anche Blank 1984, 277-281, e Lloyd 1985, 100, 258-262.

Lo svolgimento del ragionamento è organizzato in quattro momenti: (1) Aristotele dà conto della spiegazione offerta da «alcuni» riguardo al problema delle difficoltà interpretative: «Alcuni quindi pensano che egli abbia reso le leggi oscure espressamente» (τινες ἐπίτηδες ἀσαφείς αὐτὸν ποιῆσαι τοὺς νόμους) «perché il popolo fosse arbitro del giudizio» (ὄπως ἢ τῆς κρίσεως ὁ δῆμος κύριος); (2) contesta la plausibilità di quella spiegazione: «Non è tuttavia verosimile» (οὐ μὴν εἰκός); (3) dà la sua spiegazione ovvero identifica la vera ragione delle difficoltà interpretative del testo legislativo nel carattere generale della formulazione di ogni legge: «ciò è dovuto al fatto che non è possibile ottenere il meglio con regole generali» (ἀλλὰ δια τὸ μὴ δύνασθαι καθόλου περιλαβεῖν τὸ βέλτιστον); (4) conclude il ragionamento osservando che «è giusto giudicare le sue intenzioni non da quanto avviene ora (οὐ γὰρ δίκαιον θεωρεῖν τὴν ἐκείνου βούλησιν ἐκ τῶν νῦν γιγνομένων), «ma dalla totalità della costituzione» (ἀλλ' ἐκ τῆς ἄλλης πολιτείας)<sup>18</sup>. Ora, delle quattro parti del discorso, quelle più studiate sono le prime due: (1) la difesa di Solone e (2) il ricorso nel contesto di quella difesa al ragionamento per *eikos*. Minore attenzione è stata riservata alle considerazioni svolte nelle ultime due parti del discorso aristotelico che si fanno scarsamente o superficialmente dialogare con le affermazioni delle prime due sezioni. Dalla mancanza di una adeguata considerazione di tutte le parti del discorso aristotelico derivano notevoli fraintendimenti dei quali occorre dare conto, esaminando più da vicino apporti e limiti degli studi condotti finora su questo passo dell'*Ath. Pol.*

## 2. LO STATUS QUAESTIONIS

Per quanto riguarda la sezione del discorso aristotelico riservata alla difesa di Solone, gli studiosi hanno chiarito la funzione che tale difesa assume nel quadro della riflessione teorica sulle costituzioni e perciò il rapporto tra questo passo dell'*Ath. Pol.* e la *Politica*. È chiaro che in *Ath. Pol.* 9, 2 Aristotele difende «una tesi politica cara»<sup>19</sup> e che lo fa ribadendo il giudi-

---

<sup>18</sup> Espressione analoga si legge in Isocrate (11, 17: cf. Bordes 1982, 363) e in Demostene (23, 86: cf. Bordes 1982, 367).

<sup>19</sup> Cf. Riondato 1961, 318. Così anche Santoni 1979, 971; Arrighetti 2006, 231-235; Gehrke 2006, 276. Sulla difesa aristotelica di Solone in questo passo cf. Harris 2013, 177-178, e Poddighe 2014, 55, 171, 192, 257, 261. Non è invece accettabile il giudizio della Wohl che qui l'autore dell'*Ath. Pol.* condivide l'accusa mossa dai detrattori ovvero che «The author of the *Athenaion Politeia* believes that Solon made his laws deliberately unclear so that judgments would have to be referred to the demos» (Wohl 2010, 247) né

zio sull'opera legislativa e politica di Solone già espresso nella *Politica*<sup>20</sup>. Qui Aristotele offre infatti una ricostruzione sostanzialmente coincidente con quella data nell'*Ath. Pol.* rispetto a tre fondamentali aspetti: (1) l'orientamento demotico dei provvedimenti assunti da Solone per dare a ogni cittadino ateniese il diritto di voto nei tribunali popolari; (2) il carattere correttivo in senso aristocratico delle altre misure adottate da Solone per contenere e controllare i nuovi e accresciuti poteri affidati agli organi decisionali democratici; (3) la natura accidentale e imprevedibile degli sviluppi impressi dagli eventi storici successivi alle riforme di Solone in ambito giudiziario. Per quanto riguarda il primo aspetto, la corrispondenza tra *Politica* e *Ath. Pol.* è evidente e riconosciuta: secondo la ricostruzione aristotelica offerta nelle due opere, il tratto saliente della forma (*eidos*) democratica di *politeia* realizzata da Solone è da identificare nella decisione di affidare a ogni cittadino ateniese il diritto di esercitare la funzione giurisdizionale<sup>21</sup>. Il carattere demotico dei provvedimenti assunti da Solone si riconosce infatti, secondo Aristotele, prioritariamente nella sua decisione di istituire il tribunale popolare, ovvero di riconoscere a tutti i cittadini il diritto di interpretare le leggi e il diritto di esprimersi, in quella sede, sulle pronunce dei magistrati<sup>22</sup>. È con riferimento a questo spazio operativo della riforma costituzionale voluta da Solone che Aristotele ritiene di poter definire l'ordine riformato dal legislatore come il «momento di avvio» della democrazia ateniese (*Ath. Pol.* 41, 2), in quanto ha generato l'idea stessa di cittadinanza democratica che, a partire da allora, avrebbe mantenuto tra i suoi caratteri costitutivi il diritto di esercitare la funzione giurisdizionale<sup>23</sup>. Anche rispetto al secondo aspetto, il moderatismo di Solone, gli studiosi riconoscono che nella *Politica* e nell'*Ath. Pol.* Aristotele ha definito in modo compatibile – anche se non identico<sup>24</sup> – il carattere equilibrato della

convince l'opinione di Osborne (1985, 43-44) che al centro della riflessione aristotelica fosse qui il problema dell'*open texture* delle leggi di Atene.

<sup>20</sup> *Pol.* II 12, 1273b 32 - 1274a 21; *Pol.* III 11, 1281b 25-34. Cf. Camassa 1994, 162; Gehrke 2006, 278-9; Poddighe 2014, 26-27, 55, 94 ss., 116-127.

<sup>21</sup> *Pol.* II 12, 1273b 32 - 1274a 21; III 11, 1281b 25-34; *Ath. Pol.* 9, 1-2. Cf. Gehrke 2006, 278-282; Poddighe 2014, 133-145, 192-203, 260 ss. Cf. anche Lane 2013, 247-274 per il carattere paradigmatico di questo «Solonic scheme» (discussione in Poddighe 2014, 193-196). Recenti e accurate trattazioni della ricostruzione offerta da Aristotele rispetto alla istituzione dei tribunali popolari e al complesso degli aspetti legali collegati alla riforma di Solone in Loddo 2015, 99-117, e Pelloso 2016, 33-48. Cf. anche Gagarin 2006.

<sup>22</sup> Attraverso l'ἔφεσις εἰς τὸ δικάστηριον sulla cui natura giuridica (appello o veto) gli storici sono divisi: cf. rispettivamente Loddo 2015, 108-110, e Pelloso 2016, 34-36, a cui si rimanda anche per un aggiornato *status quaestionis*.

<sup>23</sup> Poddighe 2014, 123-124, 142-147, 171-209.

<sup>24</sup> Per l'idea di una sostanziale compatibilità cf. Gehrke 2006, 278-282, e Poddighe 2014, 144-147, 192-203. Tale sintonia di fondo non perde valore quando si misura col dato

*politeia* soloniana. Nella *Politica* Aristotele afferma infatti che la *politeia* di Solone era «il risultato di una felice sintesi» in quanto, da un lato, aveva mantenuto «le precedenti istituzioni del consiglio e dell'elezione delle cariche», dall'altro, aveva conferito «un ruolo costituzionale al popolo, stabilendo che le giurie dei tribunali fossero aperte a tutti i cittadini» (*Pol.* II 12, 1273b 32 - 1274a 21)<sup>25</sup>. Un equilibrio ugualmente riconosciuto nei capitoli 7-9 dell'*Ath. Pol.* Infine, a segnalare la forte corrispondenza tra le ricostruzioni offerte nella *Politica* e nell'*Ath. Pol.* è il fatto che, in entrambe le opere, Aristotele distingue tra volontà politica di Solone (*bouleusis*) e sviluppi determinatisi accidentalmente e riconoscibili nelle circostanze attuali<sup>26</sup>. Le degenerazioni successive del modello di democrazia realizzato con la riforma di Solone, secondo la ricostruzione aristotelica offerta unicamente nella *Politica* e nell'*Ath. Pol.*, si sarebbero determinate a seguito di eventi molto più tardi e che non erano parte del disegno originario: nella prospettiva di Aristotele, determinanti in quella direzione furono la vittoria nelle guerre greco-persiane e la conseguente crescita delle funzioni affidate agli organi decisionali democratici<sup>27</sup>. Perciò – osserva Aristotele – non è

---

delle diversa ricostruzione offerta nelle due opere a proposito dell'adozione dei criteri di assegnazione su base censitaria delle cariche degli arconti – per elezione nella *Politica*, per sorteggio nell'*Ath. Pol.*: così giustamente Weil 1965, 166; Santoni 1979, 960 e n. 4; Gehrke 2006, 284-286; Saunders 2014, 219. E sebbene sia giusto riconoscere e provare a spiegare gli elementi discordanti (cf. Keaney 1992, 37-39; Almeida 2003, 12; Rhodes 2015, 156 e 158), il dato della difforme definizione dei criteri di selezione non appare utilizzabile per negare fondamento *in toto* alla ricostruzione offerta da Aristotele (così invece Day - Chambers 1967, 74; Chambers 1990, 80).

<sup>25</sup> Per la *Politica*, in questo come nei successivi casi, la traduzione italiana è quella di Radice - Gargiulo 2014.

<sup>26</sup> Cf. *Pol.* II 12, 1274a 2-13: «alcuni gli muovono il rimprovero di avere dissolto le altre istituzioni della città, rimettendo ogni decisione ai tribunali, i cui membri sono estratti a sorte. E dal momento che questa istituzione ha acquisito potere, si cercarono i favori del popolo, come fosse un tiranno, trasformando la costituzione nell'odierna democrazia. Efiante e Pericle posero limiti al consiglio dell'Areopago, Pericle assicurò per legge uno stipendio ai giudici dei tribunali, e in tal modo ciascuno dei demagoghi si mosse sempre più verso quella forma di democrazia che oggi è in vigore. A quanto risulta, questo non corrispondeva alla volontà di Solone». Su questa concordanza cf. Keaney 1992, 24-26; Camassa 1994, 162; Gehrke 2006, 277 e 281; Poddighe 2014, 55, 171, 192, 257, 261; Rhodes 2015, 154 e 160.

<sup>27</sup> Cf. *Pol.* II 12, 1274a 13-21: «A quanto risulta, questo non corrispondeva alla volontà di Solone, ma fu piuttosto il risultato delle circostanze, ossia del fatto che il popolo, grazie al quale si era conquistata la supremazia sul mare nelle guerre contro i Persiani, ad un certo punto montasse in superbia, eleggendo dei rappresentanti incapaci, nonostante l'opposizione dei cittadini onesti. In effetti, sembra che Solone abbia concesso al popolo solo il potere strettamente necessario – l'elezione dei magistrati e il controllo su di loro –, senza il quale esso sarebbe succube e in perenne agitazione, mentre stabiliva che tutte le cariche fossero riservate a uomini di chiara fama e benestanti come i pentacosimedimni,

ragionevole (*eikos*) attribuire all'opera di Solone «i mali delle degenerazioni politiche posteriori»<sup>28</sup>.

Ora, gli studiosi si dividono rispetto al carattere del dibattito nel quale s'inserisce la difesa aristotelica di Solone, se prevalentemente politico o teorico – torneremo sulla questione più avanti<sup>29</sup> – ma comunque essi interpretino il carattere di quella discussione e comunque essi valutino la qualità dei giudizi espressi su Solone da Aristotele<sup>30</sup>, è univoca la ricostruzione proposta rispetto alla funzione che la difesa di Solone assume in questo passo dell'*Ath. Pol.*: ribadire i giudizi espressi nella *Politica* in difesa del legislatore ovvero riproporre una tesi politica «cara»<sup>31</sup>, in modo «convincente»<sup>32</sup> e «obiettivo»<sup>33</sup>, attraverso l'applicazione di idee già sviluppate da Aristotele in sede teorica<sup>34</sup>.

Quali dunque gli argomenti «convincenti» sui quali si fonderebbe la dimostrazione aristotelica? Secondo quali principi già sviluppati in sede teorica Aristotele procede in questo passo dell'*Ath. Pol.* alla valutazione delle accuse mosse contro Solone e difende il legislatore?

Gli studi condotti finora danno una risposta univoca: è il criterio del ragionamento per *eikos* che Aristotele richiama nel contesto dell'argomentazione della tesi cara ovvero liberare Solone dalle accuse di avere voluto rafforzare oltre misura il *demos*. Al riguardo, gli studiosi osservano che, nell'*Ath. Pol.*, quando si tratta delle accuse rivolte a Solone dai suoi detrattori – è il caso di *Ath. Pol.* 9, 2 ma anche di *Ath. Pol.* 6, 2-4<sup>35</sup> – Aristotele valuta

---

gli zeugiti e, in terz'ordine, i cosiddetti cavalieri; il quarto ordine, quello dei teti, lo escluse da ogni responsabilità di governo». Sul ruolo che assume il tema della imprevedibilità dell'esito delle guerre greco-persiane nella riflessione aristotelica sull'evoluzione democratica ateniese cf. Poddighe 2015, 156-167.

<sup>28</sup> Arrighetti 2006, 235. Cf. anche Rhodes 2006, 258.

<sup>29</sup> *Infra*, p. 165.

<sup>30</sup> Cf. Hansen 1989; Gagarin 2006, 263 ss.; Gehrke 2006; Rhodes 2006, 255 ss.; Poddighe 2014, 123-124, 142-147, 171-209. Per aggiornate discussioni del problema delle riforme relative all'ambito giudiziario cf. Loddo 2015, 99-117, e Pelloso 2016, 33-48.

<sup>31</sup> Rhodes 2015, 160.

<sup>32</sup> Arrighetti 2006, 234.

<sup>33</sup> Cf. Riondato 1961, 318: «tale metodo sembra essere quello di uno storico che da una parte vuole apparire rigorosamente obiettivo manifestando estrema fedeltà ai fatti, dall'altra tende invece a dare giudizi di valore secondo una certa presupposta teorizzazione politica». Contestualmente lo stesso studioso osserva che la «raccolta di materiale storico» non è «fine a se stessa, e neppure è materiale d'indagine per una teorizzazione politica che da essa deve prendere le mosse, ma deve in qualche modo costituire la riprova delle già costituite categorie etico-politiche del filosofo».

<sup>34</sup> Cf. Santoni 1979, 971, 980-984; Arrighetti 1988, 98-101; Keaney 1992, 24-26; Camassa 1994, 162; Arrighetti 2006, 231-235; Gehrke 2006, 278-282; Poddighe 2014, 55, 171, 192, 257, 261.

<sup>35</sup> Oltre al caso paradigmatico in esame, gli studiosi considerano anche le accuse mosse a Solone di cui Aristotele dà conto in *Ath. Pol.* 6, 2-4. Qui Solone viene difeso

l'attendibilità delle accuse in base all'*eikos* come criterio capace di dare una «motivazione convincente del prodursi e dello svolgersi degli eventi»<sup>36</sup>. A questa impostazione di fondo sono collegabili i due orientamenti correnti della ricerca sul passo in esame. Uno è quello che studia il ruolo del ragionamento per *eikos* nell'opera storica aristotelica in una prospettiva molto ampia, con l'intento cioè di riconoscere lo spazio assegnato a questa forma di ragionamento nel metodo storico aristotelico<sup>37</sup> e le relazioni di questo metodo con l'impostazione più teorica e filosofica della sua ricerca<sup>38</sup>. C'è poi un secondo filone di studi – che qui maggiormente interessa – rivolto al ragionamento per *eikos* in quanto tratto distintivo del discorso storico aristotelico nell'*Ath. Pol.*<sup>39</sup> e strumento di quello che Michela Lombardi ha definito un «percorso epistemologico in grado di garantire la verità o verosimiglianza della conoscenza storica»<sup>40</sup>. È con particolare riferimento al ruolo dell'*eikos* nel discorso storico di *Ath. Pol. 9, 2* che la studiosa argomenta l'idea della centralità della «verosimiglianza etica» nel discorso storico aristotelico: una verosimiglianza fondata sull'*ethos* dei personaggi storici attraverso la quale Aristotele proverebbe ad accertare «la veridicità degli eventi». Secondo la tesi della Lombardi, un evento si rappresenta nell'*Ath. Pol.* come vero sulla base della sua «coerenza con l'*ethos* dei personaggi» ovvero «con la struttura etica dei personaggi storici»<sup>41</sup>. Un'interpretazione quest'ultima che conduce la studiosa a rappresentare la visione storica aristotelica come convergente «con l'orientamento della storiografia del IV secolo» e a definire il discorso storico aristotelico come contaminato «da criteri dimostrativi comuni alla retorica, soprattutto per il potenziamento del criterio dell'*eikos*, anche nel-

---

dall'accusa di corruzione attraverso un ragionamento che fa leva sulla scarsa plausibilità di questa critica data la nobiltà morale di Solone (cf. Arrighetti 2006, 233). In questo caso però l'argomento della difesa poggia sostanzialmente sulla scarsa plausibilità di un'accusa che non considera l'*ethos* di Solone. Cf. Keaney 1992, 108 sul modo peculiare di svolgere questa difesa nel discorso aristotelico e sul fatto che Aristotele non ricorra ad argomenti istituzionali e utilizzi nel suo discorso solo epiteti di carattere personale. Così anche Lombardi 1996, 91-96, e Arrighetti 2006, 233.

<sup>36</sup> Arrighetti 2006, 234. Cf. anche Lombardi 2003, 214. Sul ruolo assunto da questo tipo di argomentazione nella retorica greca cf. Sambursky 1956, 35-48; Butti de Lima 1996, 75 ss., 151-170; Schmitz 2000, 47-77; Kraus 2006, 129-150; Kraus 2007, 1-11; Hoffman 2008, 1-29. Specificamente rivolti al ruolo dell'*eikos* nell'opera aristotelica gli studi di: Madden 1957, 167-172; Grimaldi 1980, 383-398; Warnick 1989, 299-311; Ginzburg 1994 e 1999; Allen 2014.

<sup>37</sup> Blank 1984; Ginzburg 1994 e 1999. Cf. anche Butti de Lima 1996, 151-170.

<sup>38</sup> Allen 2014. Cf. anche Madden 1957, 167-172; Grimaldi 1980, 383-398; Warnick 1989, 299-311.

<sup>39</sup> Cf. Chambers 1990, 85; Arrighetti 2006, 230-235; Gehrke 2006, 283-284.

<sup>40</sup> Lombardi 2003, 214.

<sup>41</sup> Lombardi 2003, 214 e 219.

la sua versione etica»<sup>42</sup>. All'interno di questo medesimo filone di studi si possono collocare anche i due pregevolissimi saggi che Graziano Arrighetti ha dedicato ad «Aristotele storico nell'*Athenaion Politeia*» (1988 e 2006). Secondo lo studioso, nei capitoli dell'*Ath. Pol.* riservati alla difesa di Solone, Aristotele offrirebbe un tipo di ricostruzione e di valutazione di eventi storici che risponde a quello che è il suo «ideale conoscitivo» (Arrighetti 1988, 100), il ragionamento per *eikos* appunto. In particolare, a proposito di *Ath. Pol.* 9, 2, Arrighetti osserva che il ragionamento per *eikos* assume la funzione di dare al discorso storico il carattere della certezza, della verità<sup>43</sup>. Sarebbero, secondo Arrighetti, le riflessioni che Aristotele svolge sull'*eikos* in sede teorica – particolarmente nella *Retorica* (I 2, 1357a 34-37) ma non solo<sup>44</sup> – a confermare che «l'ambito di pertinenza dell'*eikos* corrispondesse a quello dell'*aletheia*»<sup>45</sup>. Una posizione ribadita anche recentemente da James Allen in un articolo sul ruolo dell'*eikos* nel ragionamento dialettico aristotelico (2014, 56 e 61)<sup>46</sup>. È sulla base di questa identità tra *eikos* e *aletheia* – osserva Arrighetti – che Aristotele può respingere convincentemente l'accusa dei detrattori di Solone di cui si discute in *Ath. Pol.* 9, 2: l'accusa in quanto non verosimile (οὐ μὴν εἰκός) non è vera<sup>47</sup>.

Ora, perché giudicare non pienamente soddisfacenti le ricostruzioni finora proposte riguardo al ruolo dell'*eikos* in questo passo? Perché, diversamente da quanto gli studiosi hanno finora affermato, l'*eikos* non rappresenta in *Ath. Pol.* 9, 2 il fondamento della ricostruzione aristotelica né l'argomento principale del suo discorso storico. È piuttosto la spia dell'aporia che comporta la ricostruzione offerta dai detrattori di Solone: una ricostruzione che in quanto aporetica è oggetto della critica aristotelica<sup>48</sup>. L'aporia segnalata da Aristotele attraverso il ragionamento per *eikos* va però interpretata e risolta facendo ricorso ad altri e diversi argomenti, ad altri e diversi principi teorici. Si tocca qui un aspetto fondamentale del discorso aristotelico in *Ath. Pol.* 9, 2. È il fatto che, ad offrire una ricostruzione «plausibile», a fondare una ricostruzione alternativa e più convincente –

<sup>42</sup> Lombardi 2003, 220.

<sup>43</sup> Arrighetti 2006, 233-235.

<sup>44</sup> Ma anche negli *An. Pr.* (70a 3). Cf. Arrighetti 2006, 232.

<sup>45</sup> Arrighetti 2006, 233.

<sup>46</sup> Così anche Lombardi 2003, 215: «la ricerca sul vero storico utilizza criteri epistemologici, come quello della verosimiglianza logica o etica, condivisi dal discorso retorico la cui persuasione nell'ottica aristotelica è fondata sul giusto e sul vero». Analoga posizione quella di Ginzburg 1994, 5-17, e 1999, 62.

<sup>47</sup> Arrighetti 2006, 235.

<sup>48</sup> Per l'idea che il criterio dell'*eikos* intervenga nel ragionamento dialettico aristotelico allo scopo di risolvere le aporie delle ricostruzioni che altri hanno proposto cf. Blank 1984, 281; Warnick 1989, 300-301; Lombardi 2003, 215; Arrighetti 2006, 233-235.

rispetto a quella proposta da chi accusa Solone – non è il ragionamento per verosimiglianza, ma sono le regole della conoscenza e del giudizio rivolti alle questioni politiche. In particolare, è la regola secondo la quale *nomoi* e *politeia* vanno studiati e compresi secondo una visione d'insieme. Ad evocare tale principio è quanto Aristotele afferma nella seconda parte del passo, dove considera il modo in cui è giusto (*dikaion*) procedere per conoscere e quindi poter valutare (*theorein*) la volontà politica di Solone. Il valore metodologico della critica mossa ai detrattori di Solone, i quali hanno preteso di interpretare la sua *bouleusis* guardando a un altro contesto storico (guardando cioè alla loro realtà contingente), è notevole. Ed è solo se si riconosce il significato di questa riflessione metodologica che la successione e relazione tra le quattro parti del passo appaiono più chiare: (1) la spiegazione offerta da alcuni detrattori di Solone riguardo al problema dell'oscurità delle leggi di Solone; (2) la scarsa plausibilità della spiegazione offerta dai detrattori di Solone; (3) la spiegazione plausibile offerta da Aristotele; (4) la definizione del metodo che consente di giudicare correttamente il progetto politico (la *bouleusis*) di Solone.

I limiti delle interpretazioni proposte finora riguardo a questo passo – che non riconoscono la dialettica tra le quattro parti del discorso aristotelico – sono evidenti e tutti dipendono dal fatto che non si dà il giusto peso al tema evocato nell'ultima parte del passo relativamente al corretto (*dikaion*) metodo di valutazione del progetto politico soloniano. Della scarsa valorizzazione e comprensione del significato metodologico di questa parte del discorso aristotelico rivolta al corretto (*dikaion*) modo di giudicare il progetto soloniano è prova il fatto che quel *dikaion* viene di norma inteso in senso etico: *dikaion* è ciò che è moralmente giusto ed è il perno di un'argomentazione che per rigettare le accuse mosse contro Solone farebbe leva sull'*ethos* del legislatore<sup>49</sup>, sulle sue proverbiali moderazione e saggezza<sup>50</sup>. Secondo questa visione, Aristotele rigetterebbe in *Ath. Pol.* 9, 2 le accuse mosse a Solone con questo argomento: *non è giusto* muovere accuse al Solone della tradizione sapienziale, al legislatore saggio e moderato. Le conclusioni cui si giunge secondo l'impostazione finora adottata dagli studiosi non appaiono però convincenti. Non è accettabile, a mio avviso, l'affermazione della Lombardi che «il giudizio sull'ambiguità intenzionale delle leggi soloniane» è rigettato da Aristotele perché «contrario alla verosimiglianza ed a ragioni etiche di giustizia»<sup>51</sup>. Un'affermazione che poggia sul convin-

---

<sup>49</sup> Lombardi 2003, 218-219; Lewis 2009.

<sup>50</sup> Aspetti questi ultimi che secondo la Santoni sarebbero stati al centro dell'interesse aristotelico, rivolto al «personaggio» assai più che all'opera politica (Santoni 1979, 960).

<sup>51</sup> Lombardi 2003, 215.

cimento della studiosa che nell'*Ath. Pol.* l'organizzazione del discorso storico si svolge secondo «modelli etici» indipendenti dai «fattori accidentali» che agiscono «nel vero storico»<sup>52</sup>. Ugualmente non appare persuasiva la considerazione – fondata proprio sull'analisi di *Ath. Pol.* 9, 2 – che «nella ricerca storica» aristotelica «le ragioni del vero e del verosimile s'incontrano con quelle del giusto» in quanto corrispondono «ad un'esigenza etica di verità»<sup>53</sup>. È chiaro infatti che questa lettura si fonda sulla volontà di dare a quel *dikaion* un valore etico invece che metodologico. In un fraintendimento simile sembra incorrere anche Arrighetti che traduce il passo nel modo seguente «l'accusa non è verosimile, ma dipende dal fatto che non è facile cogliere il meglio in una formulazione generale»<sup>54</sup>, lasciando intendere che chi accusa Solone non sa cogliere il meglio nella formulazione della legge e che chi accusa Solone pertanto è ingiusto. Così commenta infatti Arrighetti l'affermazione successiva di Aristotele «non è giusto giudicare in base a quel che avviene ora», osservando che quel *dikaion* è evocazione dell'*adikia* di chi accusa il falso: «*adikia*» – dice Arrighetti – «è la colpa che attribuisce ciò che è di altri»<sup>55</sup>. Diversamente, qui si ritiene che la rilevanza di quel *dikaion* debba essere valutata sul piano metodologico. Aristotele afferma in *Ath. Pol.* 9, 2 come occorre procedere quando si vogliono dare giudizi storici e di valore sui *politika*. Osservare che «non è giusto» valutare le intenzioni di Solone da quel che si fa adesso, bensì dall'insieme della sua costituzione, significa affermare che è giusto provare a riconoscere la *bouleusis* di Solone guardando alla *politeia* nel suo insieme (studiando cioè *leggi* e *politeia* con metodo comparativo) e così superando i limiti di chi non sa uscire dalla propria esperienza per giudicare i *politika*. Perciò non è accettabile la posizione di chi riconosce al centro del discorso di *Ath. Pol.* 9, 2 il tema della verosimiglianza etica<sup>56</sup>. Non è l'*ethos* di Solone che Aristotele evoca e contrappone ai suoi detrattori, rigettandone gli argomenti come scarsamente plausibili, ma è l'*ethos* della *sua politeia*, quella che Aristotele afferma doversi conoscere e valutare (*theorein*) secondo una visione complessiva<sup>57</sup>. Questo non significa negare l'importanza della tradizione

<sup>52</sup> Lombardi 2003, 219. Gli stessi argomenti appaiono già svolti in Lombardi 1996, 91-96.

<sup>53</sup> Lombardi 2003, 215.

<sup>54</sup> Arrighetti 2006, 235.

<sup>55</sup> Arrighetti 2006, 235.

<sup>56</sup> Lombardi 2003, 215; Arrighetti 2006, 235.

<sup>57</sup> Cf. Keane 1992, 25; Camassa 1994, 162; Gehrke 2006, 278-279; Poddighe 2014, 55 e in part. 171, 192, 257, 261. Per la centralità dell'*ethos* della *politeia* di Solone nei discorsi degli oratori cf. Canevaro 2018 (c.d.s.).

sapienziale centrata sulla *mesotes* di Solone<sup>58</sup>, ma riconoscere la specificità della posizione aristotelica riguardo a ciò che occorre valutare nell'ambito delle questioni politiche per esprimere un giudizio di tipo storico.

Secondo quale metodo è *giusto* procedere, allora, per conoscere e valutare (*theorein*) la volontà di Solone?

Alla base dell'impostazione metodologica aristotelica sono due principi – entrambi rievocati in *Ath. Pol.* 9, 2: (1) l'esistenza tra leggi (*nomoi*) e costituzione (*politeia*) di un «rapporto convertibile di predicazione»<sup>59</sup> ovvero di reciprocità, da tenere a mente in ogni riflessione storica sul tema; (2) la necessità di impostare una ricerca sui *nomoi* e sulla *politeia* in modo tale che i dati raccolti siano valutati in una visione d'insieme, essendo quest'ultima la sola condizione che permette di comprendere e di giudicare accuratamente i fatti, nel senso che sembra suggerire quel *theorein*<sup>60</sup> indicativamente evocato in questo passo dell'*Ath. Pol.*

### 3. ARISTOTELE, LA RICERCA STORICA SUI POLITIKA E L'INTERAZIONE TRA NOMOI E POLITEIA

Lo sfondo teorico entro il quale si inseriscono i principi evocati in *Ath. Pol.* 9, 2 è quello della ricerca storica condotta da Aristotele sulle costituzioni e sulle leggi, in generale sulle materie che sono oggetto di deliberazioni e di scelte politiche (*i politika*). Nella *Politica* Aristotele afferma che *nomoi* e *politeia* sono di regola in un rapporto convertibile di predicazione: l'una rivela il carattere delle altre<sup>61</sup>. Se vogliamo conoscere lo stato di una data costituzione dobbiamo guardare alle sue leggi<sup>62</sup>, se vogliamo comprendere il significato di una o più leggi dobbiamo guardare al complesso della

---

<sup>58</sup> Cf. Santoni 1979, 978 ss., e Lewis 2009.

<sup>59</sup> Cf. Poddighe 2014, 57.

<sup>60</sup> Nell'opera politica aristotelica il ricorso al verbo *theorein* esprime di norma l'azione della valutazione complessiva di un tema che è resa possibile da un'attenta «visione»: cf. Kennedy 1989, 169-171, e Graff 2001, 40, n. 26.

<sup>61</sup> Cf. Pezzoli 2014, 169 ss.; Poddighe 2014, 55. E perciò per intendere il carattere di una *politeia* occorre comprendere di quali leggi ogni *politeia* si serve (*EN X 9 1181b 22-23*), di qui la critica ai predecessori, che non hanno valutato adeguatamente quell'interazione (*Pol.* II 6, 1265a 1-6; *EN X 9, 1181b 13-16*). *Infra*, pp. 164-165. Cf. anche *Pol.* IV 5, 1292b 12-21 (dove non sono le leggi a governare non c'è costituzione) e *Rhet.* I 8, 1365b 31 ss. (per la corrispondenza tra leggi e usanze di ciascuna *politeia*).

<sup>62</sup> *Pol.* III 12, 1282b 8-13, dove si afferma che necessariamente le leggi sono buone o cattive, giuste o ingiuste, analogamente alle costituzioni di cui entrano a far parte, e che queste devono adattarsi alla costituzione nella quale vengono inserite. Cf. anche *Pol.* IV 1, 1289a 11-15, per la stessa idea dell'adattamento delle leggi alla *politeia*, e *Pol.* IV 1, 1289a 22-25,

costituzione<sup>63</sup>. Entrambe rivelano la *taxis* della città<sup>64</sup> ed entrambe definiscono un'idea (*eidos*) di giustizia che coincide con il fine ultimo (*telos*) della *politeia*<sup>65</sup>. Fanno eccezione a questa regola, secondo Aristotele, i casi in cui c'è uno scarto temporale tra l'una e le altre: ad esempio, se le leggi si inseriscono in una costituzione già esistente<sup>66</sup> oppure se la *politeia* si è già modificata (è cambiata l'idea di giustizia perché sono cambiati i rapporti di forza nella città) senza un adeguamento contestuale delle leggi o viceversa<sup>67</sup>. La sintonia tra *politeia* e leggi – un carattere che Aristotele sottolinea spesso nella *Politica* – è massima quando l'una e le altre si devono allo stesso legislatore: è appunto il caso di Solone, come sottolineato nella *Politica* (II 12, 1273b 33-34; III 11, 1281b 32 ss.) e nell'*Ath. Pol.* (7, 1). Aristotele riflette sullo stesso tema, ma da un diverso punto di vista, nella *Retorica*, laddove afferma che per intendere il carattere e il significato delle leggi al fine di una loro equa applicazione in sede di giudizio si deve guardare non solo alla parte ma al tutto: se si vuole comprendere lo spirito di una legge si deve guardare all'intento del legislatore (*Rhet.* I 13, 1374b 11-14) e a rivelare la volontà del legislatore più della lettera della legge è la coerenza del corpo legislativo rispetto al carattere della costituzione<sup>68</sup>. Analogamente Aristotele afferma nella *Politica* che il legislatore deve agire coerentemente col resto della costituzione (II 9, 1271a 13-14) perché i *nomoi* di una città devono essere adatti alla *politeia* in cui sono inseriti (*Pol.* III 12, 1282b 10-11)<sup>69</sup>.

per la considerazione relativa all'impossibilità che le medesime leggi siano adatte a tutte le oligarchie e a tutte le democrazie. Cf. Ober 2005, 401-402, e Poddighe 2014, 54-61.

<sup>63</sup> Harris 2013, 201-202. Cf. *Pol.* II 9, 1271a 13-14, per l'affermazione che il legislatore agisce coerentemente con la costituzione.

<sup>64</sup> Sulla *politeia* come *taxis* della città: *Pol.* III 1, 1274b 38; III 6, 1278b 8-11; IV 1, 1289a 15-18. Sulla legge come *taxis*: *Pol.* III 16, 1287a 18. Sulla *dike* come *taxis* cf. *Pol.* I 2, 1253a 38. Cf. Keane 1992, 39-40.

<sup>65</sup> Per l'idea più volte affermata da Aristotele che ogni *politeia* deve reggersi su leggi coerenti con la finalità (*telos*) che questa si prefigge (*Pol.* III 12, 1282b 8-13; IV 1, 1289a 11-15) e con il suo carattere (*ethos*) cf. Poddighe 2014, 54-59.

<sup>66</sup> Cf. *Pol.* II 12, 1274b 15-16: «le leggi di Draconte, che egli inserì in una costituzione preesistente, non hanno nulla di proprio che valga la pena di essere ricordato».

<sup>67</sup> Cf. *Pol.* IV 5, 1292b 12-21, dove Aristotele considera il caso delle «leggi già in vigore» che restano anche se «il potere passa nelle mani di chi va modificando la costituzione». Sulla possibile «asimmetria» tra leggi e costituzione cf. Bertelli 1989, 313 ss.; Ventura 2009, 80, 138, 174-237; Poddighe 2014, 54-61.

<sup>68</sup> Cf. Harris 2013, 201-202, 276-285; Vega 2013, 171-201. Il rapporto tra le riflessioni che Aristotele svolge nella *Retorica* (e nell'*Etica Nicomachea*) sul tema dell'interpretazione della legge secondo equità (*epieikeia*) e il contenuto di *Ath. Pol.* 9, 2 resta sotto traccia nel contributo di Vega che però indicativamente apre il suo saggio (p. 175) proprio con la citazione di *Ath. Pol.* 9, 2.

<sup>69</sup> Cf. Canevaro (2014, 284) per l'idea aristotelica «che ogni aspetto di una costituzione deve essere appropriato e vantaggioso nel contesto di quella stessa costituzione».

Un principio quest'ultimo evocato frequentemente anche dagli oratori<sup>70</sup>. Tale impostazione metodologica – guardare all'insieme della *politeia* invece che alla lettera delle singole leggi per conoscere l'intento del legislatore – appare tanto più necessario ad Aristotele considerando il limite del quale è perfettamente consapevole, tenendo cioè conto della difficoltà che incontra ogni legislatore (*Pol.* II 8, 1269a 10-11; III 12, 1282b 2) di stabilire con precisione per iscritto tutte le disposizioni, perché le determinazioni scritte – le leggi – vanno fatte in termini universali<sup>71</sup>.

Ora, quando Aristotele procede alla ricostruzione di casi concreti, come la riforma legislativa e politica che si deve a Solone, recupera evidentemente i principi già definiti nella sua riflessione teorica. Il caso che meglio lo esemplifica è proprio *Ath. Pol.* 9, 2<sup>72</sup>. Quando infatti Aristotele esamina le accuse rivolte a Solone per le sue leggi, concepite secondo i suoi detrattori in modo artatamente oscuro per rafforzare il potere del *demos* chiamato a svolgere la sua funzione giurisdizionale, Aristotele obietta che tale accusa non è plausibile (*eikos*) in quanto (a) pretende di ricavare lo spirito del legislatore guardando solo alla lettera delle leggi invece che al contesto nel quale sono state inserite e (b) parte da un contesto sbagliato (nel caso specifico a partire dalla considerazione degli sviluppi impressi in ambito giudiziario dagli eventi storici successivi alle riforme di Solone). Diversamente, afferma Aristotele, occorre riconoscere (*theorein*) lo spirito della legge (e dunque la *bouleusis* del legislatore) collocando quella legge nel contesto della *politeia*<sup>73</sup> riformata da Solone, guardando cioè «al resto» della sua costituzione. Guardare alla totalità della costituzione soloniana

---

Sulla funzionalità delle leggi all'*ethos* della *politeia* cf. Dem. 22, 57 e 13, 26 con Bordes 1982, 377; Poddighe 2014, 275. Cf. anche Wohl 2010, 287-292, e Pezzoli 2014, 168. Per lo «spirit» che unificava il *corpus* delle leggi in Solone cf. Harris 2006, 301 ss., e Canevaro 2018 (c.d.s.) insieme a Loddo in questo volume.

<sup>70</sup> Cf. Bordes 1982, 362 ss., 365-369, e Canevaro 2014, 284, il quale osserva giustamente che «il dettato di una legge può essere utilizzato, grazie alla coerenza dell'ordinamento, per chiarificare il significato di un'altra» ed è (*ibid.*, 283) «in virtù di questa coerenza delle leggi, che devono essere appropriate alla costituzione, che gli oratori possono appellarsi all'intento del legislatore per chiarificarne il significato (cf. p. es. Hyp. 3, 13-22; Dem. 18, 6; 22, 8-11, 25, 30; 36, 27; 58, 11; Lyc. 1, 9; Lys. 31, 27; Is. 2, 13)».

<sup>71</sup> Il tema dell'universalità e generalità della formulazione della legge è nell'opera aristotelica al centro di un'articolata riflessione (rassegna di passi e discussione in Bullen 1997, 229-241) che investe il problema dell'applicazione della legge ai casi particolari e perciò il tema del suo adattamento e della sua mutabilità nel tempo. Cf. Camassa 2011, 174-176; Harris 2004 e 2013, 177-182; Vega 2013, 171-201; Bertelli 2015, 27-31. Un riesame del problema in Poddighe 2018 (c.d.s.).

<sup>72</sup> Cf. Harris 2004, 241-242.

<sup>73</sup> Aristotele non giudica buona una legge guardando al suo contenuto ma al contesto in cui agisce: cf. Aubenque 1965, 106.

avrebbe certamente consentito ai detrattori di Solone di conoscere (*theorein*) la volontà del legislatore ovvero il fine di un corpo di leggi coerente con l'*ethos* della sua *politeia* (Canevaro 2015)<sup>74</sup>.

Da ultimo è utile considerare un altro significativo spazio della riflessione aristotelica, fuori dalla *Politica*, nel quale il problema del giudizio che verte sui *politika* è affrontato a partire dalla valorizzazione del metodo comparatistico che si fonda sul ragionamento sinottico. Sono alcuni passi della *Retorica* e dell'*Etica Nicomachea* nei quali Aristotele riflette sulla possibilità di conoscere e comprendere che offre la visione d'insieme. Qui in certo modo viene definita la regola secondo la quale per conoscere e valutare (*theorein*) le costituzioni e le leggi, in generale le materie che sono oggetto di deliberazioni e di scelte politiche, occorre considerare globalmente, con senso storico, la materia.

#### 4. ARISTOTELE E LA REGOLA DELLA VISIONE D'INSIEME NELLA «RETORICA» E NELL'«ETICA NICOMACHEA»

L'idea che la materia politica debba essere studiata con metodo comparativo e all'interno di una visione d'insieme è argomentata nel modo più esplicito nella *Retorica*<sup>75</sup>. Il termine che Aristotele impiega sistematicamente nella *Retorica* per definire questa visione è *synoran*<sup>76</sup>. Attestato solo a partire dal IV secolo, il verbo *synoran* ricorre di norma nell'opera aristotelica (e in quella platonica<sup>77</sup>) per definire la comprensione che passa per il ragionamento sinottico. Più precisamente, l'azione che esprime il *synoran* è quella di «vedere globalmente»<sup>78</sup> o «valutare nel suo insieme» un dato soggetto di studio o di discussione<sup>79</sup>. Il suo significato appare soprattutto

---

<sup>74</sup> È condivisibile quanto al riguardo osserva Canevaro (2015, 15) ovvero che «despite the fact that Solon's laws did not amount to a 'code', the Athenians understood them as part of a system, carrying an inherent rationality, and as consistent and coherent». Cf. anche Canevaro 2018 (c.d.s.).

<sup>75</sup> Cf. Poddighe 2017, 61-81.

<sup>76</sup> *Rhet.* I 2, 1357a 1-4; I 4, 1359b 19-32. Cf. Poddighe 2017.

<sup>77</sup> Sul concetto di *synoran* nel *Fedro* cf. De Murali 1996, 7-60; Zangara 2007, 113 ss. Si veda anche Plat. *Rep.* 537c sulla necessità di considerare in sinossi le varie materie e sul fatto che è dialettico solo chi è capace di tale considerazione sinottica.

<sup>78</sup> Cf. Gadamer 1975, 331, sul *synoran* come «the art of seeing things in the unity of an aspect».

<sup>79</sup> Sul *synoran* «eis hen eidos» nelle *Confutazioni sofistiche* (167a 38 ss.; 174a 18 ss.) e per l'uso che del concetto viene fatto nei *Topici* (158a 5; 163b 10 ss.) e nella *Metafisica* (1070a 32) cf. De Murali 1996, 37 e 49. Discussione di passi e studi in Poddighe 2017, 69-71.

chiarito negli studi dedicati ai trattati che compongono la logica aristotelica (*Topici*, *Analitici primi* e *Analitici secondi*) dove compare come sinonimo di *theorein/theoria* ma anche di *synesis*<sup>80</sup> (la capacità di comprensione che è frutto del ragionamento sinottico): Il *synoran* definisce il movimento del comprendere che risale al di là di ciò che il dato dice, è il trascendimento del dato in direzione del senso finale, dell'ultima comprensione della cosa stessa<sup>81</sup>. È la comprensione degli universali a partire dallo studio dei particolari che è favorita dalla scelta di un soggetto unitario<sup>82</sup>. Gli studi sul lessico epistemologico aristotelico hanno in particolare riconosciuto la centralità del *synoran* nell'ambito dei seguenti processi conoscitivi: vedere le analogie<sup>83</sup>, vedere le differenze<sup>84</sup>, vedere insieme analogie e differenze<sup>85</sup>, risolvere le aporie di una ricostruzione che non appare plausibile<sup>86</sup>, ricondurre a unità il molteplice disperso<sup>87</sup>. Nella *Retorica*, la funzione del ragionamento sinottico è riconosciuta da Aristotele come indispensabile in almeno due contesti: quello deliberativo (*Rhet.* I 2, 1357a 1-4)<sup>88</sup>, dove la capacità di valutare un tema secondo una visione d'insieme aiuta a convincere gli uditori, e quello puramente conoscitivo (*Rhet.* I 4, 1359b 19-32), dove il modello di ragionamento sinottico è indicativamente evocato in diretto rapporto col metodo della ricerca e conoscenza storica (*historikon einai*). Con riferimento a questo secondo decisivo campo d'azione del *synoran* Aristotele afferma in modo netto che il politico che voglia guidare le scelte politiche della comunità deve pervenire a quella conoscenza e visione globale delle materie politiche che solo l'essere storico (*historikon einai*) produce (*Rhet.* I 4, 1359b 19-32)<sup>89</sup>. Che si tratti di materie finan-

<sup>80</sup> La σύνεσις definisce la capacità di comprensione (*An.* 410b 3) e può dunque definire per esteso la conoscenza e la scienza (cf. anche Arist. *EN* VI 10, 1143a 17 e *infra*, p. 164).

<sup>81</sup> Gadamer 1975, 331; Dekema 1981, 521-546 (537); McCaskey 2007, 345-374; Spranzi 2011.

<sup>82</sup> Dekema 1981, 537.

<sup>83</sup> Cf. McCaskey 2007, 366. Discussione di questo e altri studi in Poddighe 2017, 70.

<sup>84</sup> Gadamer 1975, 331.

<sup>85</sup> Cf. De Murali 1996, 41; McKeon 1998, 178; Poddighe 2017, 70.

<sup>86</sup> Spranzi 2011, 26 e 206, n. 347.

<sup>87</sup> McCaskey 2007, 366.

<sup>88</sup> Riguardo all'utilità del ragionamento «globale» in ambito deliberativo Aristotele afferma che ragionare sinotticamente aiuta a convincere gli uditori, particolarmente «nell'ambito di materie sulle quali deliberiamo ma per le quali non abbiamo regole precise, e gli uditori sono incapaci di avere una visione generale essendo molte le questioni né sono in grado di seguire una lunga serie di argomentazioni» (*Rhet.* I 2, 1357a 1-4). Cf. Poddighe 2017, 61-81.

<sup>89</sup> Qui Aristotele afferma che con riguardo alle materie che sono oggetto di deliberazione politica «non è possibile acquisire una visione complessiva dalla sola esperienza

ziarie o militari, di corpi legislativi o modelli costituzionali, per arrivare a conoscere occorre raggiungere una visione globale (*synoran*) alla quale si approda solo adottando il metodo comparativo proprio della ricerca storica<sup>90</sup>.

È certamente indicativo della centralità che Aristotele riconosce alla funzione della visione d'insieme nello studio delle questioni politiche il fatto che questo tema torni ad essere evocato nell'*Etica Nicomachea*, precisamente alla fine del decimo libro (1180b-1181b), dove Aristotele illustra il programma di ricerca sui *nomoi* e sulle *politeiai* da svolgere nella *Politica*. Il tenore delle considerazioni svolte alla fine del decimo libro è analogo a quanto già affermato nella *Retorica*. Le riflessioni di carattere metodologico sono le stesse<sup>91</sup>, così come i programmi di ricerca. Gli storici hanno infatti giustamente riconosciuto che Aristotele illustra nei due contesti «lo stesso «programma di studio»<sup>92</sup>: una raccolta di *nomoi* e *politeiai* e la loro comparazione. Così come è «analogo» la posizione che Aristotele esprime – nel primo libro della *Retorica* e nel decimo libro dell'*Etica Nicomachea* – riguardo alle competenze necessarie ad affrontare una ricerca di quel tipo e riguardo al valore teorico di quel tipo di indagine<sup>93</sup>. Il suo intento scientifico è confermato dal fatto che Aristotele insiste sulla «teoreticità» del procedimento di ricerca che si serve del metodo comparativo<sup>94</sup>. È l'assenza di una valutazione d'insieme del materiale raccolto il principale limite delle ricerche storiche condotte dai predecessori sulle costituzioni e sulle leggi, che perciò sono giudicate incapaci di giungere fino alla *theoria*. Il limite è appunto quello di non essere andati oltre i «particolari», oltre l'*empeiria*<sup>95</sup>. Nel contesto di questo ragionamento Aristotele ribadisce la necessità di uno studio di tipo comparativo per arrivare alla vera comprensione. La comprensione vera è la *synesis* (EN X 9, 1181a 17) e il contesto dice in modo inequivocabile che questa comprensione è il risultato di una

---

individuale» (οὐ μόνον ἐκ τῆς περὶ τὰ ἴδια ἐμπειρίας ἐνδέχεται συννοῶν) «ma è necessario compiere ricerche su quanto è stato escogitato dagli altri stati, per poter dare consigli su questi argomenti» (ἀλλ' ἀναγκαῖον καὶ τῶν παρὰ τοῖς ἄλλοις εὐρημένων ἱστορικῶν εἶναι πρὸς τὴν περὶ τούτων συμβουλίην). Per questa traduzione e interpretazione del passo rimando a Poddighe 2017, 61-81.

<sup>90</sup> Cf. Poddighe 2017, 69-75.

<sup>91</sup> Poddighe 2017, 74.

<sup>92</sup> Leszl 1989, 95-96.

<sup>93</sup> Cf. Gastaldi 2014, 382.

<sup>94</sup> Così Leszl 1989, 97. Cf. anche Stecchini 1950, 39-40.

<sup>95</sup> Su questa critica cf. Stecchini 1950, 39; Aubenque 1965, 108 ss.; Natali 1999, 550; Schofield 2005, 313; Poddighe 2014, 55. Cf. anche Pezzoli 2014, 174-175, che giustamente distingue il programma di «studio teorico di *politeiai* e *nomoi* insieme» dalle ricerche precedenti «finalizzate al semplice catalogo di *Politeiai*».

valutazione comparativa che dà – che solo può dare – la visione d’insieme (in questo caso il verbo utilizzato è συνίδοιμεν, EN X 9, 1181a 21). Questa ricerca «comporta l’adozione di metodologie scientifiche che sono quelle necessarie per condurre indagini storiche e comparative»<sup>96</sup>. Per giudicare e dare consigli in merito alle cose politiche – dice insomma Aristotele nella *Retorica* e nell’*Etica Nicomachea* – occorre conoscere e a questo scopo occorre l’indagine storica che dà la visione d’insieme. È necessario uscire dai limiti spaziali e temporali dell’*empeiria*, non bisogna guardare solo a fatti presenti e vicini ma anche a quelli lontani. È la stessa regola richiamata nel capitolo nove dell’*Ath. Pol.* Quando Aristotele valuta ricostruzioni storiche che hanno a che fare col giudizio sulla storia politica e che a suo giudizio generano aporie, quando perciò deve rigettare interpretazioni diverse da quelle su cui è fondata la sua ricostruzione, Aristotele fa appello al metodo che deve guidare il *theorein* dei *politika* e ribadisce che esiste una regola da seguire quando si voglia valutare un progetto politico della storia passata: uscire dai propri limiti spaziali e temporali, non guardare cioè a fatti presenti e vicini ma considerare globalmente, con senso storico, quel dato tema politico.

Si può a questo punto tornare alla discussione evocata in apertura sul tipo di carattere – politico o teorico – del dibattito contemporaneo ad Aristotele nel quale si collocano la difesa di Solone e la critica ai suoi detrattori. Si è detto che le ipotesi avanzate sono diverse. Due sono tra le più plausibili. Secondo Peter Rhodes, si sarebbe trattato di un «current debate» sulle vere intenzioni del legislatore Solone. Un dibattito molto vivo al tempo in cui Aristotele scrive e al quale – secondo Rhodes – Aristotele e la sua scuola partecipavano<sup>97</sup>. Una posizione differente è quella argomentata da Ober il quale riconosce sullo sfondo di quella discussione un problema di ordine teorico «an ongoing theoretical debate» più generale: il problema di riuscire a definire il carattere di una costituzione a partire dalla interpretazione dei *nomoi* collegati a quella data *politeia*<sup>98</sup>. Si tratta,

---

<sup>96</sup> Cf. Leszl 1989, 95-96.

<sup>97</sup> Rhodes 2015, 160 ritiene che quando Aristotele e la sua scuola «argued that Solon should not be regarded as the creator of the contemporary democracy but did not intend or foresee what came to be built on his foundations» partecipavano «in a current debate».

<sup>98</sup> Più precisamente Ober (2005, 401-402) afferma che si tratta di «an ongoing theoretical debate on the relationship between the authority of fundamental legislation and its interpretation and the implication of that relationship for the nature of the political regime». Sul valore teorico di questo dibattito insistono anche Nicole e Patrice Loraux (1991, 63), secondo i quali in *Ath. Pol.* 9, 2, Aristotele avrebbe realizzato «une opération typiquement philosophique: comment se fabrique historiquement de la stabilité politique (*politeia*) par un bon usage des vicissitudes et péripéties qui furent antérieurement rencontrées par cette même *politeia*». L’intento di Aristotele sarebbe stato, insomma, quello di

come è evidente, di due modi di riflettere su aspetti diversi dello stesso problema affrontato da Aristotele in *Ath. Pol.* 9, 2: è la necessità di conoscere in modo scientifico (*theorein*) ciò che si vuole valutare. Per valutare il carattere di una *politeia* – particolarmente di quella soloniana che era al centro del dibattito contemporaneo – occorre conoscerla. È questo il punto centrale della riflessione aristotelica sul giusto modo di intendere la *bouleusis* di Solone: che la conoscenza della *politeia* nel suo insieme è la sola condizione che abilita al giudizio su quella *politeia* e sulle sue leggi. Questo lo strumento attraverso il quale provare ad intendere la *bouleusis* di Solone – non l'*ethos* del personaggio storico. Queste le idee già sviluppate in sede teorica che sono sullo sfondo di *Ath. Pol.* 9, 2. A dare forza e argomenti alla difesa di Solone non è insomma il ragionamento per *eikos*, ma il ragionamento sinottico che è il prodotto della ricerca storica. Quello lo strumento attraverso il quale è possibile giungere a valutare nel suo insieme il progetto di Solone, conoscere l'*ethos* della sua *politeia* e comprendere la finalità dei suoi *nomoi*.

In conclusione, va riconosciuto il contributo di *Ath. Pol.* 9, 2 rispetto al problema di conoscere il metodo storico aristotelico. Sebbene qui Aristotele non fornisca un paradigma sul modo di fare storia, è tuttavia chiaro il suo giudizio rispetto alla necessità di giudicare un fatto storico (un fatto politico, in particolare) nel suo contesto<sup>99</sup>. Un'accurata indagine storica deve valutare il singolo dato nel suo contesto, e deve valutare una legge nel quadro della *politeia* in cui è stata inserita<sup>100</sup>. La considerazione di un fatto politico isolato dal suo contesto di riferimento non ha valore teorico, secondo Aristotele, perché solo lo studio fondato sulle indagini storiche e comparative, che è lo studio condotto nell'*Ath. Pol.*, rivela gli agenti del divenire storico<sup>101</sup>. In questo quadro, merita di essere valorizzato il giudizio aristotelico offerto in *Ath. Pol.* 9, 2 riguardo al metodo

---

introdurre nel dibattito contemporaneo sul problema della stabilità della *politeia* ateniese il tema dello studio delle origini di quella *politeia*. Sul carattere di questa operazione si veda anche Bertelli (2017, 191) il quale a proposito del tema della «ascendenza solonica della attuale *politeia* nel IV sec.» osserva «a questo punto diventava essenziale la fissazione del punto d'origine o del *protos heuretēs*, non come una questione di pedanteria scolastica, ma come connotazione politica (radicale o moderata) del punto di vista storiografico». Meno convincente è l'ipotesi di Federica Pezzoli, la quale ipotizza che la riflessione sul caso soloniano avesse a cuore il tema dell'imprevedibilità degli sviluppi dell'azione del nomoteta, il fatto cioè che «l'azione del buon nomoteta può, in quanto azione umana storicamente determinata, andare incontro a conseguenze non prevedibili» (Pezzoli 2014, 168).

<sup>99</sup> Cf. Carli 2011; Sorio 2013.

<sup>100</sup> Cf. Poddighe 2014, 66-68.

<sup>101</sup> È quanto rivela il «da dove» e il «ciò in vista di cui» di cui Aristotele tratta in *Ph.* II 194b 28-35 e *An. Post.* I 71B. Cf. Stecchini 1950, 39 ss., e Bertelli 2014.

di una accurata valutazione storica dei *politika*. Un giudizio del quale occorre tenere conto quando si riflette sulle qualità del metodo storico aristotelico<sup>102</sup>.

ELISABETTA PODDIGHE  
Università degli Studi di Cagliari  
poddighe@unica.it

## BIBLIOGRAFIA

- Allen 2014 J. Allen, Aristotle on the Value of Probability, Persuasiveness, and Verisimilitude in Rhetorical Argument, in V. Wohl (ed.), *Probabilities, Hypotheticals, and Counterfactuals in Ancient Greek Thought*, Cambridge 2014, 47-64.
- Almeida 2003 J.A. Almeida, *Justice as an Aspect of the Polis Idea in Solon's Political Poems*, Leiden - Boston 2003.
- Arrighetti 1988 G. Arrighetti, Aristotele e il metodo storico dell'*Athenaion Politeia*, SCO 37 (1988), 97-107.
- Arrighetti 2006 G. Arrighetti, *Poesia, poetiche e storia nella riflessione dei Greci*, Pisa 2006.
- Aubenque 1965 P. Aubenque, Théorie et pratique chez Aristote, in *La Politique d'Aristote. Entretiens sur l'Antiquité classique XI*, Vandoeuvre - Genève 1965, 97-114.
- Bearzot 2013 C. Bearzot, *Soteria oligarchica e soteria democratica tra 411 e 404*, in N. Cusumano - D. Motta (a cura di), *Xenia. Studi in onore di Lia Marino*, Caltanissetta - Roma 2013, 113-122.
- Bearzot 2015 C. Bearzot, Le tribunal populaire dans l'utopie constitutionnelle oligarchique, in C. Bearzot - L. Loddo, Le rôle du tribunal populaire dans l'utopie constitutionnelle oligarchique. De Solon aux Trente Tyrans, *Politica Antica* 5 (2015): 99-138 (117-138).

---

<sup>102</sup> Una riflessione molto ampia e che incrocia problemi diversi quali il rapporto tra Aristotele e la storiografia precedente, le qualità della ricerca storica aristotelica nella *Politica* e nelle *Politeiai*, l'interazione fra teoria aristotelica e storia della *politeia* ateniese, le forme del ragionamento e del discorso storico teorizzate nell'opera aristotelica. Cf. Weil 1960 e 1977, 202-217; Riondato 1961; Mazzarino 1966, I, 410 ss. Day - Chambers 1967; Gastaldi 1973, 225-236, e 1975, 384-392; Zoepffel 1975; von Fritz 1984, 101-124; Nicolai 1992, 45 ss.; Ste. Croix 1992; Cresci - Piccirilli 1993; Piérart 1993; Maddoli 1994; Ginzburg 1999, 38-53; Arrighetti 2006, 230-235; Zangara 2007, 109-133; Carli 2010 e 2011; Moggi 2010 e 2017, 55-64; Polito - Talamo 2010; Eadd 2012; Rossitto - Coppola - Biasutti 2013; Sorio 2013; Bertelli 2014; Poddighe 2014, 13-22, 35-73. Discussione di questi e di altri studi in Poddighe 2017, 61-81.

- Bertelli 1989 L. Bertelli, «Metabole politeion», *Filosofia Politica* 3, 2 (1989), 275-326.
- Bertelli 2014 L. Bertelli, Aristotle and History, in G. Parmeggiani (ed.), *Between Thucydides and Polybius: The Golden Age of Greek Historiography*, Ann Arbor (MI) 2014, 289-304.
- Bertelli 2015 L. Bertelli, La giustizia di Aristotele, in E.M. Harris - M. Canevaro (eds.), *Oxford Handbook of Ancient Greek Law* (Oxford Handbooks Online), 2015.
- Bertelli 2017 L. Bertelli, Teseo. Un padre nobile per la democrazia ateniese, in G. Besso - F. Pezzoli (a cura di), *Politeia en logos. Studi sul pensiero politico greco*, Torino 2017, 175-194.
- Blank 1984 D.L. Blank, Dialectical Method in the Aristotelian *Athenaion Politeia*, *GRBS* 25 (1984), 275-284.
- Bordes 1982 J. Bordes, *Politeia dans la pensée grecque jusqu'à Aristote*, Paris 1982.
- Bullen 1997 P. Bullen, Lawmakers and Ordinary People in Aristotle, in L.G. Rubin (ed.), *Justice v. Law in Greek Political Thought*, London - Lanham - New York 1997, 229-241.
- Butti de Lima 1996 P. Butti de Lima, *L'inchiesta e la prova. Immagine storiografica, pratica giuridica e retorica nella Grecia classica*, Torino 1996.
- Camassa 1994 G. Camassa, Gli «elementi della tradizione»: il caso dell'*Athenaion Politeia*, in G. Maddoli (a cura di), *L'Athenaion Politeia di Aristotele 1891-1991. Per un bilancio di cento anni di studi*, Napoli 1994, 149-165.
- Camassa 2011 G. Camassa, *Scrittura e mutamento delle leggi nel mondo antico. Dal Vicino Oriente alla Grecia di età arcaica e classica*, Roma 2011.
- Canevaro 2014 M. Canevaro, Aristotele, *La Politica*. Commento al libro IV (14-16), in B. Guagliumi - M. Curnis (a cura di), *Aristotele, La Politica. Volume IV (Libro I)*, Roma 2014, 279-377.
- Canevaro 2015 M. Canevaro, Making and Changing Laws in Ancient Athens, in E.M. Harris - M. Canevaro (eds.), *Oxford Handbook of Ancient Greek Law* (Oxford Handbooks Online), 2015.
- Canevaro 2018 (c.d.s.) M. Canevaro, Athenian Constitutionalism: *nomothesia* and the *graphe nomon me epitedeion theinai*, in G. Thür - U. Yiftach - R. Zelnick-Abramovitz (hrsgg.), *Symposion 2017. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Tel Aviv, 20.-23. August 2017)*, Wien 2018 (im Druck).

- Carli 2010 S. Carli, Poetry is More Philosophical Than History: Aristotle on *mimēsis* and Form, *The Review of Metaphysics* 64 (2010), 303-336.
- Carli 2011 S. Carli, Aristotle on the Philosophical Elements of *Historia*, *The Review of Metaphysics* 65 (2011), 321-349.
- Cecchin 1969 S.A. Cecchin, *Πάτριος πολιτεία. Un tentativo propagandistico durante la Guerra del Peloponneso*, Torino 1969.
- Chambers 1990 M. Chambers, *Aristoteles. Staat der Athener. Übersetzt und erläutert von Mortimer Chambers*, Berlin 1990.
- Cresci - Piccirilli 1993 L.R. Cresci - L. Piccirilli, (a cura di), *L'Athenaion Politeia di Aristotele*, Genova 1993.
- Day - Chambers 1967 J. Day - M. Chambers, *Aristotle's History of Athenian Democracy*, Amsterdam 1967.
- Dekema 1981 J.D. Dekema, Incommensurability and Judgment, *Theory and Society* 10 (1981), 521-554.
- Dušanić 2002 S. Dušanić, Les lois et les programmes athéniens de réforme constitutionnelle au milieu du IV<sup>e</sup> siècle, *Revue française d'histoire des idées politiques* 2 (2002), 341-350.
- Finley 1975 M.I. Finley, The Ancestral Constitution, in M.I. Finley (ed.), *The Use and Abuse of History*, London 1975, 34-59.
- Flament 2007 Ch. Flament, Que nous reste-t-il de Solon? Essai de déconstruction de l'image de père de la *patrios politeia*, *Études Classiques* 75, 4 (2007), 289-318.
- Fuks 1953 A. Fuks, *The Ancestral Constitution: Four Studies in the Athenian Party Politics at the End of the Fifth Century BC*, London 1953.
- Gadamer 1975 H.G. Gadamer, *Truth and Method*, London - New York 1975.
- Gagarin 2006 M. Gagarin, Legal Procedure in Solon's Laws, in J.H. Blok - A.P.M.H. Lardinois (eds.), *Solon of Athens: New Historical and Philological Approaches*, Leiden 2006, 261-275.
- Gastaldi 1973 S. Gastaldi, Poesia e *historia* nella *Poetica* aristotelica, *Rendiconti dell'Istituto Lombardo, Classe di Lettere e di Scienze Morali e Storiche* 107 (1973), 225-236.
- Gastaldi 1975 S. Gastaldi, *Historia*, retorica e politica in Aristotele, *Rendiconti dell'Istituto Lombardo, Classe di Lettere e di Scienze Morali e Storiche* 109 (1975), 384-392.
- Gastaldi 2014 S. Gastaldi, *Aristotele, Retorica*, Roma 2014.

- Gehrke 2006 H.J. Gehrke, The Figure of Solon in the *Athenaion Politeia*, in J.H. Blok - A.P.M.H. Lardinois (eds.), *Solon of Athens: New Historical and Philological Approaches*, Leiden 2006, 276-289.
- Ginzburg 1994 C. Ginzburg, Aristotele, la storia, la prova, *Quaderni storici* 85 (1994), 5-17.
- Ginzburg 1999 C. Ginzburg, *History, Rhetoric, and Proofs*, Brandeis Historical Society of Jerusalem 1999.
- Graff 2001 R. Graff, Reading and the «Written Style» in Aristotle's Rhetoric, *Rhetoric Society Quarterly* 31 (2001), 19-44.
- Grimaldi 1980 W.M.A. Grimaldi, *Semeion, Tekmerion, Eikos* in Aristotle's *Rhetoric*, *AJPh* 101 (1980), 383-398.
- Hansen 1989 M.H. Hansen, Solonian Democracy in Fourth-Century Athens, *C&M* 40 (1989), 71-99.
- Harris 2004 E.M. Harris, More Thoughts on Open Texture in Athenian Law, in D.F. Leão - L. Rossetti - M. do Céu - G.Z. Fialho (coords.), *NOMOS. Lei e sociedade na Antiguidade Clássica*, Madrid 2004, 241-262.
- Harris 2006 E.M. Harris, Solon and the Spirit of the Laws in Archaic and Classical Greece, in J.H. Blok - A.P.M.H. Lardinois (eds.), *Solon of Athens: New Historical and Philological Approaches*, Leiden 2006, 290-318.
- Harris 2013 E.M. Harris, *The Rule of Law in Action in Democratic Athens*, Oxford 2013.
- Hoffman 2008 D.C. Hoffman, Concerning *eikos*: Social Expectation and Verisimilitude in Early Attic Rhetoric, *Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric* 26 (2008), 1-29.
- Keaney 1992 J.J. Keaney, *The Composition of Aristotle's Athenaion Politeia: Observation and Explanation*, Oxford 1992.
- Kennedy 1996 G.A. Kennedy, Reworking Aristotle's *Rhetoric*, in Ch.L. Johnstone (ed.), *Theory, Text, Context: Issues in Greek Rhetoric and Oratory*, Albany 1996, 169-184.
- Kraus 2006 M. Kraus, Nothing to Do with Truth? *Eikos* in Early Greek Rhetoric and Philosophy, *Papers on Rhetoric* 7 (2006), 129-150.
- Kraus 2007 M. Kraus, Early Greek Probability Arguments and Common Ground in Dissensus, in H.V. Hansen *et al.* (eds.), *Dissensus and the Search for Common Ground*, Windsor 2007, 1-11.
- Lane 2013 M. Lane, Claims to Rule: The Case of the Multitude, in M. Deslauriers - P. Destrée (eds.), *The Cambridge Companion to Aristotle's Politics*, Cambridge 2013, 247-274.

- Leão - Rhodes 2015 D.F. Leão - P.J. Rhodes, *The Laws of Solon: A New Edition with Introduction, Translation and Commentary*, London - New York 2015.
- Leszl 1989 W. Leszl, Uno studio sull'epistemologia nella *Politica* di Aristotele, in E. Berti - L. Napolitano Valditara (a cura di), *Etica, politica, retorica. Studi su Aristotele*, L'Aquila 1989, 75-134.
- Lewis 2009 J.D. Lewis, Solon of Athens and the Ethic of Good Business, *Journal of Business Ethics* 89 (2009), 123-138.
- Lloyd 1985 G.E.R. Lloyd, *Aristotele. Sviluppo e struttura del suo pensiero*, Bologna 1985.
- Loddo 2015 L. Loddo, Le moment de la fondation: un tribunal du peuple à l'époque de Solon? in C. Bearzot - L. Loddo, Le rôle du tribunal populaire dans l'utopie constitutionnelle oligarchique. De Solon aux Trente Tyrans, *Politica Antica* 5 (2015), 99-138 (99-117).
- Lombardi 1996 M. Lombardi, Il principio dell'εἰκός nel racconto biografico plutarco, *Rivista di cultura classica e medioevale* 38, 1 (1996), 91-102.
- Lombardi 2003 M. Lombardi, Il discorso storico nell'*Atheniensium Respublica* di Aristotele, *RCCM* 45, 2 (2003), 211-220.
- Loraux - Loraux 1991 N. Loraux - P. Loraux, L'*Athēnaiōn Politeia* avec et sans Athéniens. Esquisse d'un débat, *Rue Descartes* 1-2 (avril 1991): *Des Grecs*, 57-79.
- Madden 1957 E.H. Madden, Aristotle's Treatment of Probability and Signs, *Philosophy of Science* 24, 2 (1957), 167-172.
- Maddoli 1994 G. Maddoli (a cura di), *L'Athenaion Politeia di Aristotele 1891-1991. Per un bilancio di cento anni di studi*, Napoli 1994.
- Mazzarino 1966 S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*, I, Bari 1966.
- McCaskey 2007 J.P. McCaskey, Freeing Aristotelian *Epagōgē* in *Prior Analytics* I 23, *Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science* 40 (2007), 345-374.
- McKeon 1998 R.P. McKeon, *Selected Writings*, Chicago 1998.
- Moggi 2010 M. Moggi, Aristotele: la *Politica* e la storia, in M. Polito - C. Talamo (a cura di), *La politica di Aristotele e la storiografia locale. Atti della Giornata di studio (Fisciano, 12-13 giugno 2008)*, Tivoli 2010, 35-46.
- Moggi 2017 M. Moggi, Aristotele e la storia nella *Politica*, in F.L. Lisi - M. Curnis (eds.), *The Harmony of Conflict: The Aristotelian Foundation of Politics*, Sankt Augustin, 2017, 55-64.

- Mossé 1978 C. Mossé, Le thème de la *Patrios Politeia* dans la pensée grecque du IV<sup>ème</sup> siècle, *Eirene* 16 (1978), 81-89.
- Mossé 1979 C. Mossé, Comment s'élabore un mythe politique. Solon «père fondateur» de la démocratie athénienne, *Annales* 34 (1979), 425-437.
- Natali 1999 C. Natali (a cura di), Aristotele, *Etica Nicomachea*, Roma - Bari 1999.
- Nicolai 1992 R. Nicolai, *La storiografia nell'educazione antica*, Pisa 1992.
- Ober 2005 J. Ober, Law and Political Theory, in M. Gagarin - D. Cohen (eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, Cambridge - New York 2005, 394-411.
- Osborne 1985 R. Osborne, Law in Action in Classical Athens, *The Journal of Hellenic Studies* 105 (1995), 40-58.
- Pelloso 2016 C. Pelloso, *Ephesis eis to dikasterion*: Remarks and Speculations on the Legal Nature of the Solonian Reform, in D.F. Leão - G. Thür (hrsgg.), *Symposion 2015. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Coimbra, 1.-4. September 2015)*, Wien 2016, 33-48.
- Pezzoli 2014 F. Pezzoli, La figura del legislatore nella *Politica* di Aristotele, *RDE* 4 (2014), 167-178.
- Phillips 2013 D.D. Phillips, *The Law of Ancient Athens: Law and Society in the Ancient World*, Ann Arbor (MI) 2013.
- Piérart 1993 M. Piérart (éd.), *Aristote et Athènes*, Paris 1993.
- Poddighe 2014 E. Poddighe, *Aristotele, Atene e le metamorfosi dell'idea democratica*, Roma 2014.
- Poddighe 2016 E. Poddighe, Giustizia e costituzione. Scienza politica e intelligibilità della storia secondo Aristotele (*EN* V 1134a 25-1135a 8), *Gerión* 34 (2016), 77-101.
- Poddighe 2017 E. Poddighe, La funzione della conoscenza storica nella teoria politica e nella precettistica retorica secondo Aristotele. L'importanza della visione globale, *Nova Tellus* 35, 2 (2017), 61-81.
- Poddighe 2018 (c.d.s.) E. Poddighe, Aristotele e la legge. Il tema del mutamento, in B. Biscotti (a cura di), *Kállistos nómos. Scritti in onore di Alberto Maffi*, Torino 2018 (in corso di stampa).
- Polito - Talamo 2010 M. Polito - C. Talamo (a cura di), *La politica di Aristotele e la storiografia locale*, Tivoli 2010.
- Polito - Talamo 2012 M. Polito - C. Talamo (a cura di), *Istituzioni e costituzioni in Aristotele tra storiografia e pensiero politico*, Tivoli 2012.

- Radice - Gargiulo 2014 R. Radice - T. Gargiulo (trad.), Aristotele, *Politica. Volume I*, Milano 2014.
- Rhodes 1981 P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia*, Oxford 1981.
- Rhodes 2004 P.J. Rhodes, The Laws of Athens in the Aristotelian *Athenaion Politeia*, in D.F. Leão - L. Rossetti - M. do Céu - G.Z. Fialho (coords.), *NOMOS. Lei e sociedade na Antiguidade Clássica*, Madrid 2004, 75-87.
- Rhodes 2006 P.J. Rhodes, The Reforms and Laws of Solon: An Optimistic View, in J.H. Blok - A.P.M.H. Lardinois (eds.), *Solon of Athens: New Historical and Philological Approaches*, Leiden 2006, 248-260.
- Rhodes 2015 P.J. Rhodes, Solon in Aristotle's School, *Trends in Classics* 7 (2015), 151-160.
- Rhodes 2016 P.J. Rhodes (a cura di), Aristotele, *Costituzione degli Ateniesi*, trad. di A. Zambrini - T. Gargiulo - P.J. Rhodes, Milano 2016.
- Riondato 1961 E. Riondato, *Storia e metafisica nel pensiero di Aristotele*, Padova 1961.
- Rossitto - Coppola - Biasutti 2013 C. Rossitto - A. Coppola - F. Biasutti (a cura di), *Aristotele e la storia*, Padova 2013.
- Ruschenbusch 1958 F. Ruschenbusch, *Patrios politeia*. Theseus, Drakon, Solon und Kleisthenes in Publizistik und Geschichtsschreibung des 5. un 4. Jahrhunderts v. Chr., *Historia* 7 (1958), 398-424.
- Sambursky 1956 S. Sambursky, On the Possible and the Probable in Ancient Greece, *Osiris* 12 (1956), 35-48.
- Sancho Rocher 2007 L. Sancho Rocher, *Athenaion Politeia* 34, 3, about Oligarchs, Democrats and Moderates in the Late Fifth Century BC, *Polis: The Journal of the Society for Greek Political Thought* 24, 2 (2007), 298-327.
- Santoni 1979 A. Santoni, Aristotele, Solone e l'*Athenaion Politeia*, *ASNSP* s. III, 9, 3 (1979), 959-984.
- Saunders 2014 T.J. Saunders, Aristotele, *Politica*, commento al libro II, in R. Radice - T. Gargiulo (trad.), Aristotele, *Politica. Volume I*, Milano 2014, 357-423.
- Schmitz 2000 T.A. Schmitz, Plausibility in the Greek Orators, *AJP* 121 (2000), 47-77.
- Shear 2011 J.L. Shear, *Polis and Revolution: Responding to Oligarchy in Classical Athens*, Cambridge 2011.
- Sorio 2013 G. Sorio, Cosa Alcibiade fece e cosa subì. Osservazioni su *Poet.* 9, 1451 a 36 - b 11, in C. Rossitto - A. Coppola - F. Biasutti (a cura di), *Aristotele e la storia*, Padova 2013, 89-98.

- Spranzi 2011 M. Spranzi, *The Art of Dialectic between Dialogue and Rhetoric: The Aristotelian Tradition*, Amsterdam - Philadelphia 2011.
- Stecchini 1950 L.C. Stecchini, *The Constitutions of the Athenians by the Old Oligarch and by Aristotle*, Glencoe (IL) 1950.
- Ste. Croix 1992 G.E.M. de Ste. Croix, Aristotle on History and Poetry (*Poetics* 9, 1451a36-b11), in A.O. Rorty (ed.), *Essays on Aristotle's Poetics*, Princeton 1992, 23-32.
- Vega 2013 J. Vega, Legal Rules and *Epieikeia* in Aristotle: Post-positivism Rediscovered, in L. Huppés-Cluysenaer - N.M.M.S. Coelho (eds.), *Aristotle and the Philosophy of Law: Theory, Practice and Justice*, Heidelberg - New York - London 2013, 171-201.
- Ventura 2009 D. Ventura, *Giustizia e costituzione in Aristotele*, Milano 2009.
- von Fritz 1984 (1957) K. von Fritz, *Beiträge zu Aristoteles*, Berlin - New York 1984 (1957).
- Walker 1995 H.J. Walker, *Theseus and Athens*, New York - Oxford 1995.
- Walters 1976 K.R. Walters, The «Ancestral Constitution» and Fourth-Century Historiography in Athens, *American Journal of Ancient History* 1, 3 (1976), 129-144.
- Warnick 1989 B. Warnick, Judgment, Probability, and Aristotle's *Rhetoric*, *Quarterly Journal of Speech* 9 (1989), 299-311.
- Weil 1960 R. Weil, *Aristote et l'histoire. Essai sur la Politique*, Paris 1960.
- Weil 1977 R. Weil, Aristotle's View of History, in J. Barnes - M. Schofield - R. Sorabji (eds.), *Articles on Aristotle*, II, London 1977, 202-217.
- Wohl 2010 V. Wohl, *Law's Cosmos: Juridical Discourse in Athenian Forensic Oratory*, Cambridge 2010.
- Zambrini - Gargiulo - Rhodes 2016 A. Zambrini - T. Gargiulo - P.J. Rhodes (trad.), Aristotele, *Costituzione degli Ateniesi*, Milano 2016.
- Zangara 2007 A. Zangara, *Voir l'histoire. Théories anciennes du récit historique (II<sup>e</sup> siècle avant J.-C. - II<sup>e</sup> siècle après J.-C.)*, Paris 2007.
- Zoepffel R. Zoepffel, *Historia und Geschichte bei Aristoteles*, Heidelberg 1975.